



PROVINCIA DI TARANTO

**SETTORE DEMANIO, CONCESSIONI, PATRIMONIO IMMOBILIARE
ED ESPROPRI**

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
SULLE STRADE DELLA
PROVINCIA DI TARANTO***

(approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 28/06/2011)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Art. 2 Nozione di centro abitato, di strada extraurbana e urbana
- Art. 3 Autorizzazione e Nulla Osta Tecnico
- Art. 4 Definizione degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Dimensioni e caratteristiche degli impianti pubblicitari non luminosi
- Art. 6 Caratteristiche degli impianti pubblicitari luminosi

TITOLO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

- Art. 7 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.
- Art. 8 Divieto di pubblicità lungo ed in vista delle strade extraurbane principali
- Art. 9 Stazioni di rifornimento carburante
- Art. 10 Pubblicità sui veicoli

TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL NULLA OSTA TECNICO

- Art. 11 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico
- Art. 12 Documenti da allegare alla domanda
- Art. 13 Modulistica
- Art. 14 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Art. 15 Corrispettivi per il rilascio dell'atto autorizzativo e dei canoni
- Art. 16 Rilascio dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico - Diniego
- Art. 17 Termine e validità dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico
- Art. 18 Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 19 Obblighi del titolare dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico
- Art. 20 Decadenza dell'autorizzazione ed obblighi di preventiva comunicazione - Revoca
- Art. 21 Voltura dell'atto autorizzativo
- Art. 22 Variazione del messaggio pubblicitario
- Art. 23 Registro delle autorizzazioni e dei Nulla Osta Tecnici

TITOLO IV VIGILIANZA E MISURE SANZIONATORIE

- Art. 24 Vigilanza
- Art. 25 Gestione del servizio
- Art. 26 Sanzioni amministrative
- Art. 27 Sanzioni accessorie - Rimozione degli impianti pubblicitari
- Art. 28 Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 29 Versamento dei canoni - Rimborsi

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Norme di rinvio
Art. 31 Norme transitorie
Art. 32 Disposizioni abrogate
Art. 33 Entrata in vigore
Art. 34 Pubblicità

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento riguardano le procedure per il rilascio di autorizzazioni o Nulla Osta Tecnico all'installazione di impianti pubblicitari, come successivamente definiti, lungo le strade provinciali o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m. "Nuovo codice della strada", di seguito definito C.d.S., nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito definito Reg..
2. I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Taranto.

Art. 2

Nozione di centro abitato, di strada extraurbana e urbana (Art. 3 C.d.S)

1. Si definisce:
 - centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
 - strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;
 - strada urbana: strada interna ad un centro urbano.

Art. 3

Autorizzazione e Nulla Osta Tecnico

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione o a Nulla Osta Tecnico nel rispetto delle norme contenute nel C.d.S. e nel Reg. n. 495/92.

Art. 4

Definizione degli impianti pubblicitari (Art. 23 C.d.S – Art. 47 Reg. 495/92)

1. Si definisce <<**insegna di esercizio**>> la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce <<**preinsegna**>> la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce <<**sorgente luminosa**>> qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce <<**cartello**>> un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce <<**manifesto**>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
6. Si definisce <<**striscione**>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta solo se posto all'interno dei centri abitati.
7. Si definisce <<**locandina o stendardo**>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere luminoso per luce indiretta solo se posto all'interno dei centri abitati.
8. Si definisce <<**segno orizzontale reclamistico**>> la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
9. Si definisce <<**impianto pubblicitario di servizio**>> qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
10. Si definisce <<**impianto di pubblicità o propaganda**>> qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
11. Col termine generico <<**altri mezzi pubblicitari**>> si intendono le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda.

Art. 5

Dimensioni e caratteristiche degli impianti pubblicitari non luminosi

(Art. 23 C.d.S. – Artt. 48 e 49 Reg. 495/92)

1. Per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche degli impianti pubblicitari si farà riferimento all'art. 23 del C.d.S. e agli artt. 48 e 49 del Reg. 495/92.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art.9 del presente regolamento.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o di ogni altro mezzo pubblicitario.
6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata.
7. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51 comma 9 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m. devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
8. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, gli impianti pubblicitari non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale.

Art. 6
Caratteristiche degli impianti pubblicitari luminosi
(Art. 23 C.d.S – Art. 50 Reg. 495/92)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce

né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque provochi abbagliamento, né di colore rosso, né di colore giallo, né di colore verde.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie.
5. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

TITOLO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 7

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza ***(Art. 23 C.d.S. - Art. 51, c. 2, Reg. 495/92)***

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
 - h) 250 m. prima delle intersezioni;
 - i) 100 m. dopo le intersezioni;
 - j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h (art. 51, c. 4, Reg. 495/92 e s.m.), è vietato in tutti i punti indicati al comma 2 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23 comma 6 del Codice della Strada:
- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni,
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 2, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto del comma 1 dell'art. 23 del C.d.S., i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ne rispetto della circolazione stradale.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, e che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.
5. Le distanze indicate ai commi 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
6. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 metri quadri, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 1, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, e che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le

dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, e ché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

7. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 2 e le distanze di cui ai commi 1 e 3 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
8. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 3 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
9. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
10. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
11. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
12. Per l'attuazione del comma 3, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m..
13. Ai sensi dell'articolo 23, comma 13-ter del Codice della Strada, sulle strade di interesse panoramico ed ambientale individuate dalla Regione, nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio, è vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione di tali strade gli impianti pubblicitari eventualmente autorizzati in precedenza dovranno essere rimossi ai sensi dell'articolo 23, comma 13-bis dello stesso Codice.

Art. 8

Divieto di pubblicità lungo ed in vista delle strade extraurbane principali (Art. 23, c. 7 C.d.S.)

1. Ai sensi dell'Art. 23, c. 7, del Codice della Strada, è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Art. 9
Stazioni di rifornimento carburante
(Art. 23 C.d.S. – Artt. 51 e 52 Reg. 495/92)

1. Fuori dai centri abitati, per le aree destinate a stazione di rifornimento carburante, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di esercizio della superficie massima di quattro mq.. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (self 24 ore, bar, ecc.). Deve essere mantenuta sempre una fascia di rispetto di tre m. dal limite della carreggiata entro la quale non può essere installato nulla.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai Regolamenti comunali. Qualora non esistano ovvero non contengano specifiche a tal riguardo, si applicano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10
Pubblicità sui veicoli
(Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. 495/92)

1. Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli si fa riferimento all'art. 3 del C.d.S. ed all'art. 57 del Regolamento 495/92.

TITOLO III
PROCEDURE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL NULLA OSTA TECNICO

Art. 11

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico
(Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)

1. Il soggetto che intenda installare impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere da parte della Provincia regolare autorizzazione, per i tratti fuori dai centri abitati, o Nulla Osta Tecnico, per i tratti compresi nei centri urbani, ai sensi del presente Regolamento.
2. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta legale, deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, verrà inviata al soggetto di cui al comma 1 a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso di Nulla Osta Tecnico l'istanza per il suo rilascio deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione. L'Ente procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta Tecnico alla Provincia allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati, comprensiva della ricevuta di versamento delle spese di istruttoria in favore della Provincia. Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta Tecnico in favore del richiedente. A conclusione del procedimento l'Ente richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell'autorizzazione concessa.

Art. 12

Documenti da allegare alla domanda
(Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)

1. La domanda, in bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, indirizzata al Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare, Espropri della Provincia di Taranto – Via Anfiteatro n. 4, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. stralcio planimetrico, in scala idonea, con l'individuazione della strada provinciale, della progressiva chilometrica del sito nel quale si chiede di installare l'impianto pubblicitario e delle relative coordinate geografiche (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
 - b. planimetria, in scala 1:500, opportunamente quotata, estesa ai trecento metri precedenti ed a quelli successivi al sito di installazione previsto, riportante lo stato dei luoghi, l'esatta indicazione del sito di installazione, l'indicazione degli impianti pubblicitari e della segnaletica stradale esistenti al momento della presentazione della domanda, le intersezioni, gli accessi, i raccordi, le scarpate, ecc. (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
 - c. profilo longitudinale relativo al tratto stradale di cui al precedente punto con l'evidenziazione dei raccordi verticali e convessi segnalati (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
 - d. sezione stradale trasversale in scala 1:50, opportunamente quotata, in corrispondenza del sito di installazione previsto, estesa per almeno 10 m. da

- ambo i lati della strada, riportante la posizione dell'impianto pubblicitario, la quota di installazione dello stesso rispetto al piano viabile, l'indicazione dei confini della proprietà provinciale nonché le dimensioni della proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
- e. progetto quotato dell'impianto pubblicitario, redatto in scala 1:20, dal quale sia possibile individuare gli elementi essenziali del manufatto, il numero delle facce, le sagome, i supporti ed i materiali da utilizzarsi (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
- f. bozzetto colorato dell'impianto pubblicitario in scala 1:10, che riproduca fedelmente sia i caratteri sia i colori del messaggio pubblicitario (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
- g. due foto per ogni senso di marcia, che rappresentino il sito di installazione previsto e l'ambiente circostante (in due copie cartacee ed in formato elettronico);
- h. calcoli statici delle strutture di fondazione ed in elevazione redatti in base alle norme di cui al D.M. 14/01/2008 ed alla relativa circolare esplicativa ministeriale 2/02/2009, n. 617;
- i. elaborati progettuali, con cui dimostrare che l'intervento proposto fa parte degli "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", così come definiti dalla Deliberazione della G.R. 3 giugno 2010, n. 1309, ed in particolare:
- dichiarazione contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto l'intervento ricade in uno dei casi riportati nell'elenco A1 approvato con la Deliberazione della G.R. 3 giugno 2010, n. 1309;
 - relazione tecnico esplicativa contenente le informazioni relative alla tipologia del manufatto, le sue dimensioni, indicando espressamente a quale punto del suddetto elenco A1 si fa riferimento e dimostrando analiticamente che vengono rispettati i requisiti indicati nello stesso elenco. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
 - elaborato grafico quotato in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati nel suddetto elenco A1;
- j. dichiarazione dalla quale risulti se il terreno sul quale ricade l'installazione appartenga al demanio provinciale o se sia di proprietà privata. Nel caso di installazione su proprietà privata occorre allegare l'autorizzazione, almeno triennale, del proprietario del terreno, sottoscritta con firma autenticata, indicare gli estremi catastali ed allegare copia conforme all'originale del titolo di proprietà ovvero autocertificazione riportante i dati richiesti, a cura del soggetto che intende installare impianti pubblicitari;
- k. dichiarazione di avvenuta presentazione di pratica SCIA al Comune di appartenenza con allegata copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- l. Nulla Osta dell'Ente proprietario di altra strada, in originale o in copia conforme qualora l'impianto pubblicitario sia visibile da altra strada;
- m. autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale venga attestato:
- che l'opera sarà realizzata rispettando le norme che disciplinano la materia;
 - che, con riferimento ad eventuali vincoli all'attività di pubblicità, l'impianto pubblicitario non risulta assoggettato all'autorizzazione di cui agli artt. 49 e

153, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- che il manufatto è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento secondo la normativa in materia, in modo tale da garantirne la stabilità, e che verrà rispettata la normativa in materia di sicurezza fisica dei lavoratori;
 - che il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - che, con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza degli impianti:
 - l'impianto non è soggetto alla dichiarazione di conformità;
 - si assicura il rispetto della normativa in materia;
 - che l'eventuale attività commerciale o professionale oggetto di domanda è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali di categoria, e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
- n. attestazione di versamento dell'importo corrispondente a titolo di rimborso oneri istruttoria, effettuato sul c/c postale n° 12380747 intestato a: Provincia di Taranto – Servizio Tesoreria - 74100 Taranto, riportando nella causale del versamento “Spese istruttoria e sopralluogo per rilascio Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico impianto pubblicitario”;
- o. busta compilata con l'indirizzo del destinatario, opportunamente affrancata, unitamente alla marca da bollo ad uso amministrativo in vigore, ai fini dell'imposta di bollo.

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria, i Comuni, le Province, le Regioni e le Associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia interviene con il patrocinio o con contributo.

In particolare gli elaborati indicati ai punti a., b., c., d., e., f. g. h. ed i. devono essere firmati, oltre che dal richiedente, da un competente tecnico abilitato, iscritto negli appositi Albi professionali.

2. Ogni domanda deve riferirsi, di norma, ad un solo impianto di pubblicità o di propaganda; è comunque consentita la richiesta plurima, fermo restando che gli oneri di istruttoria devono essere calcolati per ogni singolo impianto se ricadenti su strade provinciali diverse. Se gli impianti ricadono sulla stessa strada provinciale si applica per ogni impianto oltre il primo la riduzione del 50% (cinquantapercento).

Art. 13 **Modulistica**

1. Il Settore provinciale competente provvederà a redigere e pubblicare sul sito istituzionale la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione – Nulla Osta Tecnico.

Art. 14 **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

1. Il rilascio dell'atto autorizzativo è condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. ed in particolare della parte relativa alle strade di interesse panoramico ed ambientale.

Art. 15

Corrispettivi per il rilascio dell'atto autorizzativo e canoni

1. La Provincia fissa il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio delle autorizzazioni e dei Nulla Osta Tecnici, ai sensi dell'art. 53, c. 7 del Reg. 495/92 e i canoni di cui all'art. 405, comma 2 dello stesso Reg. 495/92.

Art. 16

Rilascio dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico - Diniego ***(Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)***

1. Il rilascio delle autorizzazioni o dei Nulla Osta Tecnici avverrà secondo le procedure di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 53 del Reg. 495/92.

Art. 17

Termine e validità dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico ***(Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)***

1. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, purché l'impianto pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione e venga accertato l'avvenuto pagamento dei canoni.
2. Il Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla Provincia decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

Art. 18

Rinnovo dell'autorizzazione ***(Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)***

1. Le domande di rinnovo riguardano esclusivamente le richieste di autorizzazione rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano.
2. Nel caso in cui non si intendano apportare modifiche o spostamenti all'impianto pubblicitario si fa riferimento al precedente art. 17.
3. Qualora si intendano apportare modifiche all'impianto pubblicitario dovrà essere osservata la procedura riportata agli artt. 11 e 12.

Art. 19

Obblighi del titolare dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico ***(Art. 23 C.d.S. – Artt. 54 e 55 Reg. 495/92)***

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico di:
 - a) osservare, durante l'esecuzione dei lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, le prescrizioni riguardanti la materia ed, in particolare, il Codice della Strada, il relativo Regolamento di attuazione e le norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone e/o cose in conseguenza dell'installazione,

manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente da ogni responsabilità la Provincia ed il suo personale;

- b) verificare il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento degli impianti pubblicitari;
- d) adempiere, nei tempi richiesti, alle eventuali prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze, a pena di diniego del rinnovo o decadenza dell'atto autorizzativo;
- e) procedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel caso di decadenza o di revoca dell'atto autorizzativo o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia;
- f) fissare saldamente su ogni impianto pubblicitario autorizzato una targhetta di identificazione, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi mediante punzonatura, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza dell'atto autorizzativo.

La targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti; non sono consentiti altri tipi di targhette. Essa deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati.

In assenza di targhetta di identificazione si procederà ai sensi dell'art. 26 - Sanzioni amministrative - del presente Regolamento.

2. L'atto autorizzativo non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le norme di legge ed i regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi.
3. L'autorizzazione alla collocazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito.
4. È fatto obbligo al titolare dell'atto autorizzativo relativo alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 20

Decadenza dell'autorizzazione ed obbligo di preventiva comunicazione - Revoca (Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione concessa:
 - a) la non conformità dell'impianto pubblicitario con quanto autorizzato;
 - b) la mancata osservanza delle eventuali condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - c) la mancata posa in opera dell'impianto pubblicitario entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - d) il mancato pagamento del canone e/o degli oneri di voltura.

2. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (della modifica geometrica di un'intersezione, della realizzazione di fermata bus, della variazione del limite di velocità con conseguente mancanza di presupposti per il mantenimento in essere dell'installazione dello stesso), o di tutela della sicurezza stradale (es. apposizione di segnaletica verticale).
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà alla scadenza, o nei casi di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione alla rimozione dell'impianto pubblicitario autorizzato; scaduto tale termine la Provincia provvederà direttamente alla sua rimozione ed al deposito presso un apposito magazzino.
4. Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario, benché regolarmente autorizzato, sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico concesso.

Art. 21
Voltura dell'atto autorizzativo
(Art. 23 C.d.S.)

1. Per ottenere la voltura dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente proprietario della strada è necessario presentare la seguente documentazione:
 - istanza di voltura in bollo, completa dei necessari dati in analogia a quelli riportati nel modello di domanda allegato;
 - copia dell'atto autorizzativo da volturare;
 - dichiarazione di consenso alla voltura sottoscritta dal titolare dell'atto autorizzativo oppure dichiarazione di successione mortis causa;
 - attestazione di versamento dell'importo corrispondente, indicato nella allegata tabella, a titolo di rimborso oneri istruttoria, effettuato sul c/c postale n° 12380747 intestato a: Provincia di Taranto – Servizio Tesoreria - 74100 Taranto, riportando nella causale del versamento "Voltura autorizzazione / Nulla Osta Tecnico";
 - dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti la persistenza degli elementi posti a base per il rilascio della stessa;
 - fotografia dello stato di fatto dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede la voltura (in due copie cartacee ed in formato elettronico).
2. La voltura dell'atto autorizzativo è negata qualora il soggetto richiedente rientri nelle ipotesi di esclusione dal rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 22
Variatione messaggio pubblicitario
(Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. 495/92)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sull'impianto pubblicitario già autorizzato, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della prima autorizzazione e fermo restante la durata della stessa, è necessario presentare la seguente documentazione :
 - istanza in bollo;

- copia della precedente autorizzazione;
 - bozzetto colorato del nuovo messaggio in scala 1:10, che riproduca fedelmente sia i caratteri sia i colori del messaggio pubblicitario (in due copie cartacee ed in formato elettronico).
2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine l'autorizzazione sarà considerata rilasciata secondo il principio del silenzio assenso.

Art. 23

Registro delle autorizzazioni e dei Nulla Osta Tecnici

(Art. 53 Reg. 495/92)

1. Le autorizzazioni ed i Nulla Osta Tecnici vanno registrati in un apposito registro, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato, la data di installazione, la ditta installatrice.
2. Le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitario devono essere riportate nel catasto stradale.

TITOLO IV

VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Art. 24

Vigilanza

(Art. 23 C.d.S. – Art. 56 Reg. 495/92)

1. La vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione, è assicurata dal c. 13 dell'Art. 23 del Codice della Strada ed è attuata nei termini previsti dall'Art. 56 del relativo Regolamento di attuazione.
2. L'attività di vigilanza sull'esercizio della pubblicità stradale – sia in termini di collocazione degli impianti, sia in termini di manutenzione degli stessi e di scadenze delle prescritte autorizzazioni – è esercitata:
 - dall'Ente proprietario della strada, a mezzo di proprio personale di vigilanza (Art. 56, c. 2, del Regolamento di attuazione);
 - dagli organi di polizia stradale individuati dall'Art. 12 del C.d.S. (Art. 56, c. 3, del Regolamento di attuazione);
3. Ogni inadempienza rilevata deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere entro il termine fissato nello stesso.
4. Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 25

Gestione del servizio

1. La gestione degli impianti pubblicitari, comprese le attività di riscossione del canone, possono essere gestite direttamente dalla Provincia o affidate a soggetti terzi, fatta salva l'autorità della Provincia in materia di valutazione e di rilascio dei provvedimenti.

Art. 26

Sanzioni amministrative

(Art. 23 C.d.S.)

1. Chiunque installi impianti pubblicitari, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osservi le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente applicabile in materia.
2. Sul piano pecuniario le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del Codice della Strada riguardano:
 - al comma 11, l'inosservanza delle singole norme previste dall'art. 23 del Codice della Strada e di quelle previste dagli artt. 47 ss. del Regolamento di attuazione, sanzionata con una somma di denaro da un minimo di euro 389,00 ad un massimo di euro 1.559,00, salvo aggiornamenti;
 - al comma 12, l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 23, c. 4 del Codice della Strada,

- sanzionata con una somma di denaro da un minimo di euro 155,00 ad un massimo di euro 624,00, salvo aggiornamenti;
- al comma 13-*bis*, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 7 del Codice della Strada, sanzionata con una somma di denaro da un minimo di euro 4.351,00 ad un massimo di euro 17.405,00, salvo aggiornamenti.
3. In conformità al *parere n. M/2413-11 del 14 dicembre 2000* dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Interno, l'organo di polizia preposta dovrà contestare le singole violazioni commesse, indicando per ciascuna violazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta.
 4. Le singole violazioni sono contestate o notificate (artt. 200 ss. Codice della Strada):
 - al trasgressore;
 - alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.Per trasgressore deve intendersi chi, direttamente, o per interposta persona, provvede a collocare il mezzo pubblicitario in uno dei punti vietati dal C.d.S. o dal relativo Regolamento di attuazione ovvero, ancorché lo collochi in uno dei luoghi consentiti, sia sprovvisto dello speciale titolo autorizzatorio.
I soggetti solidali nella violazione sono:
 - il proprietario dell'impianto;
 - il soggetto reclamizzato.
 5. Allorquando il manufatto pubblicitario non sia stato ancora definitivamente installato, gli organi di polizia stradale possono da subito inibire l'attività illecita, nei termini previsti dall'art. 27 del Codice della Strada:
 - mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78,00 a euro 311,00, salvo aggiornamento;
 - sospendendo definitivamente l'attività illecita ed intimando il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle pere abusive, facendone menzione nel verbale di contestazione (art. 211 del Codice della Strada).Qualora il trasgressore non esegua detto obbligo, l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 c.p. e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al Prefetto ed al trasgressore.
Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il Prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
 6. Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, si rimanda all'art. 208 del Codice della Strada.

Art. 27

Sanzioni accessorie - Rimozione degli impianti pubblicitari (Art. 56 Reg. 495/92)

1. Alla violazione delle norme che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, ne consegue la rimozione dell'impianto pubblicitario.
2. Devono essere rimossi :
 - a) gli impianti pubblicitari installati abusivamente;
 - b) gli impianti pubblicitari la cui autorizzazione è scaduta, decaduta o revocata;

- c) gli impianti pubblicitari aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate;
 - d) i segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e standardi utilizzati per spettacoli e manifestazioni temporanee, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicizzata.
3. Nelle ipotesi di decadenza, scadenza e revoca della autorizzazione, il titolare della stessa dovrà procedere tempestivamente e, comunque, non oltre trenta 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione alla rimozione dell'impianto pubblicitario. Decorso il predetto termine, alla rimozione provvederà la Provincia, anche eventualmente per il tramite di un suo incaricato, con conseguente deposito del cartello presso un apposito magazzino.
 4. Ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis, del Codice della Strada, per gli impianti pubblicitari installati su proprietà privata non autorizzati ovvero installati in difformità alle modalità autorizzate o, più in generale, in violazione di quanto contenuto nel presente Regolamento e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario dell'impianto, nei modi di legge, a rimuovere l'impianto pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto e contestualmente provvede alla loro immediata copertura. Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. L'inottemperanza alla intimazione a provvedere, comporta inoltre, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.351,00 ad euro 17.405,00, salvo aggiornamenti.
 5. Ai sensi dell'art. 23, comma 13-*quater*, del Codice della Strada, per gli impianti pubblicitari installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione dell'impianto pubblicitario. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata a.r. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario rimosso. In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. L'impianto pubblicitario rimosso verrà depositato per un periodo massimo di sessanta giorni presso un apposito magazzino; decorso tale periodo lo stesso verrà demolito.

Art. 28
Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel caso in cui l'autorizzazione decada, per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo all'autore della violazione e, in via tra loro solidale, al proprietario o al possessore del suolo, il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente.

TITOLO V

CANONI

Art. 29

Versamento dei canoni - Rimborsi **(Art. 27 C.d.S.– Artt. 53 e 405 Reg. 495/92)**

1. Il canone è suscettibile di frazionamento nel caso di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione o per effetto di revoche imposte d'ufficio dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse intervenute durante il periodo di validità del provvedimento, computando il canone da rimborsare in mensilità a partire dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di rinuncia o di revoca, considerando come mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Non è dovuto il pagamento del canone per il posizionamento delle insegne di esercizio; sono invece soggette al pagamento del canone gli altri mezzi pubblicitari e i segnali indicati nel presente Regolamento.
3. Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo.
4. Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:
 - la prima annualità: prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo;
 - le annualità successive:
 - entro il 30 giugno di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° gennaio - 30 giugno;
 - entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° luglio - 31 dicembre.
5. Qualora il pagamento del canone sia effettuato in un'unica soluzione per l'intera durata triennale dell'autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo, sarà applicata una riduzione pari al 10% dell'ammontare del canone stesso.
6. Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite.
7. Qualora il pagamento del canone per la pubblicità temporanea o quello della prima annualità per la pubblicità non temporanea non venga effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio da parte della Provincia della richiesta di pagamento, il procedimento si considererà concluso senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione.
8. Nel caso di mancato pagamento delle annualità successive del canone per la pubblicità non temporanea entro i termini stabiliti, la Provincia provvederà a notificare a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, appositi avvisi, con spese a carico dell'inadempiente, contenenti l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, unitamente agli interessi legali calcolati fino alla data di emissione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge, con ricalcolo degli interessi, mediante gli agenti della riscossione nazionale o ingiunzione.
9. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la

frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.

10. Non si effettua alcun versamento, rimborso o recupero di somme di importo complessivo, comprensivo di interessi e spese, fino ad euro 17,00 o, nel caso di solo canone, fino ad Euro 12,00.
11. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, da richiedere entro 5 anni dalla data del versamento, deve essere presentata per iscritto alla Provincia che, verificato il presupposto per il rimborso, effettua la restituzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.), al Regolamento di attuazione (D.P.R. 10/12/1992 n. 495 e s.m.) e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

Art. 31

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla scadenza.
2. Le richieste di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno ritenute valide qualora rispondenti alla disciplina regolamentare adottata e se integrate entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento nel rispetto delle previsioni dell'art. 11. In tal caso i termini del procedimento decorreranno dalla data dell'integrazione di cui sopra e saranno i medesimi previsti per una nuova richiesta.

Art. 32

Disposizioni abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e le disposizioni, relative alla materia, adottate in precedenza dalla Provincia di Taranto.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Art. 34

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare, Espropri, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Inoltre, verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Taranto.